

Allegato 1

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E L'ENTE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA IN *(inserire la denominazione della Scuola)* AD ACCESSO RISERVATO AI LAUREATI NON MEDICI

TRA

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*, Prof. Gian Carlo Avanzi, per la carica domiciliato a Vercelli, Via Duomo n. 6, di seguito denominata "Università";

E

L'Ente con sede in, P.IVA e C.F., in persona del Dott., nato a ilin qualità di, di seguito denominato "Ente";

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

VISTO il Decreto Ministeriale Miur di concerto con il Ministero della Salute 16/9/2016 n. 716;

IN ATTESA che venga emanato il Decreto Ministeriale di Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai laureati non medici;

CONSIDERATO che l'Università ha interesse a estendere la rete formativa della Scuola di specializzazione in *(inserire la denominazione della Scuola)* attraverso la stipula del presente accordo con l'Ente convenzionato;

CONSIDERATO che l'Ente convenzionato ha manifestato l'interesse di mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di specializzazione in *(inserire la denominazione della Scuola)*;

CONSIDERATO che *(paragrafo da mantenere se l'Ente convenzionato è struttura privata)* l'Ente convenzionato è una struttura pubblica/iscritta nel registro regionale delle strutture sanitarie accreditate;

CONSIDERATO che la presente convenzione risulta conforme allo schema tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in data, rispettivamente, _____

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Le parti attivano un rapporto di collaborazione, ampliando la rete formativa della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria in *(inserire la denominazione della Scuola)* tramite le strutture e il personale dell'Ente messi a disposizione per lo svolgimento delle attività formative degli specializzandi iscritti.

Art. 2 – Impegni dell’Ente

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione, l’Ente:

- Mette a disposizione dell’Università le proprie strutture, i servizi logistici e il personale, al fine di raggiungere o completare l’attività necessaria alla formazione degli specializzandi;
- Autorizza sin d’ora i propri dipendenti che siano interessati e che risultino in possesso di idonea qualificazione professionale, a partecipare a titolo gratuito all’attività didattica della Scuola;
- Garantisce l’espletamento delle attività formative secondo quanto previsto dal piano formativo definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito agli specializzandi;
- Garantisce l’accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l’ente che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente;
- Consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio e di utilizzare il parcheggio, ove disponibile;
- Fornisce il vestiario di servizio;
- Si impegna a verificare le attività e gli interventi effettuati dagli specializzandi illustrati e certificati, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione, sotto la guida anche del dirigente responsabile dell’Unità Operativa presso la quale espletano le attività assistenziali previste dal programma formativo;
- Si impegna a verificare il soddisfacimento dell’eventuale obbligo di frequenza con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenze, anche informatici.

Art. 3 – Impegni dell’Università

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione, l’Università:

- Utilizza le strutture messe a disposizione dell’Ente per l’espletamento di attività professionalizzanti degli specializzandi, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale e per il tempo necessario all’acquisizione da parte dello specializzando delle abilità professionali previste dal piano formativo;
- Individua nell’ambito dell’Ente la figura di appositi Tutor, in possesso di curriculum adeguato, che guidano il medico in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività professionalizzanti.
- Può attribuire al personale dipendente dell’Ente in possesso di adeguato curriculum scientifico-professionale, mediante apposite procedure selettive, nel quadro del programma dell’attività didattica della Scuola, le funzioni di professore a contratto per l’esperienza di corsi di insegnamento integrativi, gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari, forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattica.

Art. 4 – Disposizioni relative all’attività degli specializzandi “non medici”

Lo specializzando “non medico” di Area Sanitaria viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o

struttura assimilabile) è responsabile dell'attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della struttura ospedaliera o territoriale.

Lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor nel libretto-diario. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 5 – Copertura assicurativa

L'Ente convenzionato provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dagli specializzandi in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale Miur di concerto con il Ministero della Salute 16/9/2016 n. 716;

Art. 6 – Misure in materia di prevenzione e protezione della salute

In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Ente convenzionato si impegna agli specializzandi le stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolge le stesse mansioni.

In particolare, l'Ente ospitante provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui gli specializzandi abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente ospitante.

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'Ente convenzionato.

Analogamente, alla struttura ospitante competono gli oneri di compilazione e trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio riguardanti i medici in formazione specialistica.

In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante l'utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di lavoro dell'Ente convenzionato.

Art. 7 - Durata, rinnovo, recesso e sottoscrizione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata pari alla durata del corso.

La convenzione potrà essere rinnovata attraverso nuova manifestazione di volontà tra le parti, mentre in caso di recesso lo stesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

(In caso di sottoscrizione con Pubbliche Amministrazioni) Ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241/90, recentemente modificato dal Decreto Legge n.145 del 2013, convertito dalla Legge n.9/2014, le parti, a pena di nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.

Art. 8 –Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza

Le parti contraenti della presente convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali originati in virtù della convenzione medesima ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività

Art. 9 – Codice Etico (articolo da inserire se richiesto dalla controparte)

L'Ente Convenzionato ha adottato un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs.vo 231/2001.

Al riguardo l'Università dichiara:

- Di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto.

Le parti si impegnano a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici Etici, consultabili ai seguenti link:

Università Piemonte Orientale:
https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/05_codice_eti.pdf

Ente Convenzionato:

Art. 10 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L'imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.

Vercelli, _____

Università degli Studi del Piemonte Orientale

l'Ente convenzionato

Il Rettore

Il Legale rappresentante

Allegato 2

ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER SPECIALIZZANDI NON MEDICI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA

VISTO il Decreto Ministeriale Miur di concerto con il Ministero della Salute 16/9/2016 n. 716;
IN ATTESA che venga emanato il Decreto Ministeriale di Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai laureati non medici;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata dal Direttore della Scuola di Specializzazione in, rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in, per delega con D.R. repertorio n. prot. n. del

e

L'Ente con sede in, P.IVA e C.F., in persona del Dott., nato a il in qualità di, di seguito denominato "Ente";

1. Oggetto dell'accordo

Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante extra rete formativa degli specializzandi "non medici" iscritti alla Scuola di Specializzazione in ... , come specificato nel progetto formativo (allegato n. 1).

2. Premesse

La Struttura ospitante dichiara:

- di essere:
 - una struttura pubblica
 - una struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSN
- di non far parte delle reti formative di altri Atenei

3. Copertura assicurativa

L'Ente convenzionato provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dagli specializzandi in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale Miur di concerto con il Ministero della Salute 16/9/2016 n. 716;

4. Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza

Le parti contraenti della presente convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali originati in virtù della convenzione medesima ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e da quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). Gli specializzandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività

5. Misure in materia di prevenzione e protezione della salute

In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Ente convenzionato si impegna a fornire agli specializzandi le stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolga le stesse mansioni.

In particolare l'Ente ospitante provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente ospitante.

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'Ente convenzionato.

Alla struttura di sede, competono gli oneri di compilazione e trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio riguardanti i medici in formazione specialistica.

In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante l'utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di lavoro dell'Ente convenzionato.

6. Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata pari a ___ Anni Accademici (*durata pari a quella della Scuola di Specializzazione*), con scadenza al _____.

La convenzione potrà essere rinnovata attraverso nuova manifestazione di volontà tra le parti, mentre in caso di recesso lo stesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L'imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.

Data

Firma e timbro del Direttore della Scuola _____

Firma e timbro del Legale Rappresentante della Struttura Ospitante _____

ALLEGATO N. 1

PROGETTO FORMATIVO DOTT./DOTT.SSA

Cognome e nome Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Residenza

Tel Email

Iscritto/a al anno della Scuola di Specializzazione in

Periodo di svolgimento dal al U.O.
..... responsabile dell'U.O.....

Tutor di riferimento struttura ospitante

Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio

.....
.....
.....

Data e firma

Lo/La specializzando/a

Il tutor della struttura ospitante

Il Direttore della Scuola di specializzazione

Allegato 3

ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER SPECIALIZZANDI NON MEDICI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA

VISTO il Decreto Ministeriale Miur di concerto con il Ministero della Salute 16/9/2016 n. 716;
IN ATTESA che venga emanato il Decreto Ministeriale di Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai laureati non medici;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in, per delega con D.R. repertorio n. prot. n. del

e

L'Ente con sede in, P.IVA e C.F., in persona del Dott., nato a il in qualità di, di seguito denominato "Ente";

1. Oggetto dell'accordo

Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante extra rete formativa dello specializzando/a Dott./Dott.ssa..... presso la U.O./ Servizio

2. Premesse

La Struttura ospitante dichiara:

▪ di essere:

- una struttura pubblica
- una struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSN

3. Dati specializzando

Cognome e nome

Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Residenza

Tel Email

Iscritto/a al anno della Scuola di Specializzazione in

4. Modalità svolgimento tirocinio

Periodo di svolgimento dal al
U.O., responsabile dell'U.O.....
Tutor di riferimento struttura ospitante
Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio
.....
.....
.....
.....

5. Copertura assicurativa

L'Ente convenzionato provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dagli specializzandi in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale Miur di concerto con il Ministero della Salute 16/9/2016 n. 716;

6. Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza

Le parti contraenti della presente convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali originati in virtù della convenzione medesima ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e da quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività

7. Misure in materia di prevenzione e protezione della salute

In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Ente convenzionato si impegna a fornire agli specializzandi le stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolga le stesse mansioni. In particolare l'Ente ospitante provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente ospitante. La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'Ente convenzionato. Alla struttura di sede, competono gli oneri di compilazione e trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio riguardanti i medici in formazione specialistica. In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante l'utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di lavoro dell'Ente convenzionato.

8. Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella del tirocinio.

9. Imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L'imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.

Luogo e data, _____

Firma e timbro del Direttore della Scuola

.....

Firma e timbro del Legale Rappresentante della Struttura Ospitante

.....

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.